

ORIGINALE

Deliberazione N. 18
in data 30/04/2021



COMUNE DI POVIGLIO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837- 847 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 19.00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Ferraroni Cristina	Sindaco
1.	Bigliardi Jimmy	Consigliere
2.	Malpeli Isa	Consigliere
3.	Zannoni Clara	Consigliere
4.	Dall'Asta Davide	Consigliere
5.	Iemmi Juri	Consigliere
6.	Varuzza Veronica	Consigliere
7.	Allodi Giovanni	Consigliere
8.	Di Pietro Tommaso	Consigliere
9.	Natale Fabio	Consigliere
10.	Lanfredi Nadia	Consigliere
11.	Fomasari Mirco	Consigliere
12.	Ubaldi Lisa	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
11	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Scaravelli Marco.

La Sig.ra Ferraroni Cristina, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto della Sindaca Cristina Ferraroni del 18.01.2021 prot. 599, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato al 31.07.2021, con Decreto Legge del 22 aprile 2021, n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 “ a causa del permanere del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DELIBERA C.C. N. 18 /2021 IL CONSIGLIO COMUNALE

La Sindaca – Presidente passa la parola al dott. Giacomo Spatazza, Responsabile Ufficio Tributi B.R., il quale relaziona sull’argomento. Interviene la consigliera Nadia Lanfredi, come da registrazione agli atti.

PREMESSO che:

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all’anno 2020 non ha effetto l’abrogazione disposta dal comma 847 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi ed*

aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

- *ai sensi dell'articolo 1, comma 837, L. 160/2049 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*
- *ai sensi del comma 838 della medesima legge, “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 13/02/2021 avente ad oggetto “Disciplina transitoria nelle more dell'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, con la quale il Comune di Poviglio ha istituito il Canone Unico e disciplinato le autorizzazioni/concessioni nelle more dell'approvazione del presente Regolamento;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

- Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari*

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del canone COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/1998;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, con deliberazione del consiglio comunale in data 07/03/1995, n. 2 ed integrato con deliberazione del consiglio comunale in data 29/05/2003, n. 27;
- Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 24/11/2001 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 04/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2010 sottoposta a modifiche, nella parte dedicata alle sanzioni, con apposito atto iscritto all'O.d.g. del consiglio comunale odierno;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

CONSIDERATO altresì che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone di concessione dei mercati, che sviluppa:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione;
- la possibilità per la giunta comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%;
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo a livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019, comma 816 e ss. e del Regolamento sul canone mercatale di cui al comma 837 e ss, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO l'allegata bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

DATO ATTO che:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- che con Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 del 13.01.2021 è stato differito al 31.04.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023 e, conseguentemente anche dei regolamenti che disciplinano tributi e tariffe-canoni;

RICHIAMATO:

- il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di C.C. n° 24/1997 e s.m.;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n° 57 del 10/10/1991 e s.m.;

RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Tecnico Manutentivo Ing. Francesco Boni, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 1° comma, del T.U. D.lgs. n° 267/00, così come modificati dalla Legge 213 del 07/12/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario-Personale-Affari Generali rag.ra Tinelli Luciana, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 1° comma, art. 147 bis 1° comma del

T.U. D.lgs. n ° 267/00, così come modificati e integrati dalla Legge 213 del 07/12/2012 ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Revisore Unico dei Conti dr. Guido Carbonaro, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 267/2000 e s. m., ha espresso parere: FAVOREVOLE, con proprio verbale n.06 del 19/04/2021;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è sottoposta al vaglio delle Commissioni convocate congiuntamente, Territorio e Bilancio in data 22/4/2021, VERBALE N.1;

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Natale Fabio e Nadia Lanfredi), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti, collegati in streaming e votanti,

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE il *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847”, allegato “A” composto di n. 74 articoli e comprensivo del seguente allegato:
Allegato B – Classificazione delle strade;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. DI DISPORRE che, i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione del canone COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/1998;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con deliberazione del consiglio comunale in data 07/03/1995, n. 2 ed integrato con successiva deliberazione del consiglio comunale in data 29/05/2003, n. 27;
5. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione ed approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
6. DI STABILIRE che, le disposizioni del nuovo Regolamento di disciplina del canone unico e del canone mercatale, decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 e s.m.i.;
7. DI INCARICARE il Funzionario Capo del Settore Tecnico ad effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione del presente atto, in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 39 D. Lgs.vo n.33/2013;
8. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile di Settore che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
9. DI DARE ATTO altresì che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000, così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Natale Fabio e Nadia Lanfredi) , resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti, collegati in streaming e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

OGGETTO : SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA- REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837- 847 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li, 19/04/2021

il Responsabile del settore:

Francesco Boni

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**" si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,19/04/2021

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della sujestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE